



PROVINCIA  
DI TERAMO  
Mestieri d'Orga al Merto Civile

SETTORE B5  
Appalti – Turismo – Agricoltura – Ambiente – Edilizia Scolastica e Demaniale –  
Genio Civile – Responsabilità P.I.T.  
SERVIZIO GENIO CIVILE

Protocollo n. 0194393

li 31 AGO. 2015

OGGETTO: Decreto 05.08.2015 n. 3/REG "Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).  
**Entrata in vigore.**

Ai **Sindaci** di tutti i Comuni della Provincia di Teramo

All'Ordine degli **Ingegneri** della Provincia di Teramo

All'Ordine degli **Architetti** della Provincia di Teramo

Al Collegio dei **Geometri** della Provincia di Teramo

La presente per comunicare che dal **20 agosto 2015**, è ufficialmente entrata in vigore la **LR 28/2011** (pubblicata sul BURA Ordinario n. 30 del 19 agosto 2015).

Ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge regionale, la denuncia è presentata, prima dell'inizio lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) competente per territorio.

Solo nelle more dell'istituzione del S.U.E. l'istanza può essere presentata direttamente all'ufficio competente per territorio.

Si trasmette, in allegato, schema dell'istanza di denuncia dei lavori, reperibile, con tutte le altre informazioni disponibili, ad oggi, sul sito della Regione Abruzzo:

<http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/legge-antisismica>.

Per rendere, in questa prima fase, il servizio più efficiente, si invitano i Sindaci in indirizzo, a trasmettere a stretto giro di posta, i riferimenti degli Sportelli Unici dell'Edilizia, affinché possa essere avviata una concreta e fattiva collaborazione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del DECRETO 05.08.2015 n. 3/REG Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) "... *All'istanza sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato. ...*"

Cordiali saluti.



Il Dirigente  
Dott. Piergiorgio Tittarelli

*Piergiorgio Tittarelli*